

ALLEGATO "A"

TABELLA TARIFFA CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(ART. 1 COMMA 819 L.160/2019) PER L'ANNO 2022

Occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Tariffa standard di riferimento per occupazione per l'intero anno solare € 30,00 per metro quadro.

Tariffa standard giornaliera per occupazione per un periodo inferiore all'anno solare € 0,60 per metro quadro.

TIPOLOGIA OCCUPAZIONI	1° Categoria stradale	2° Categoria stradale	3° Categoria stradale
	Euro	Euro	Euro
OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO PERMANENTI			
Occupazione permanente di suolo pubblico non rientrante nelle successive categorie	38,50	35,00	31,82
A) Occupazioni Permanenti con Accessi:			
Accessi non carrabili e pedonali con divieto di sosta	19,25	17,50	15,91
Accessi carrabili:			
- ad uso civile	21,17	19,25	17,50
- a fondi ad uso agricolo	15,40	14,00	12,73
- ad uso artigianale, commerciale e industriale	42,35	38,50	35,00
B) Occupazioni Permanenti Soprasuolo:			
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale	13,47	12,25	11,14
Tende fisse aggettanti su suolo pubblico	11,55	10,50	9,54
Seggiovie-funivie	115,49	104,99	95,45
C) Occupazioni Permanenti Sottosuolo:			
Comma 829 L.160/2020: per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta di un quarto			
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale	13,47	12,25	11,14
D) Impianti pubblicitari in genere:			
Impianti pubblicitari, segnali turistici e di territorio, segnali che forniscono indicazione di servizi utili	38,50	35,00	31,82
E) Distributori di carburante			
Comma 829 L.160/2020: per le occupazioni con serbatoi di capacità non superiore a tremila litri, si applica la tariffa standard			
per i serbatoi di maggiori dimensioni la tariffa è aumentata di ¼ per ogni mille litri o frazione di mille litri; è ammessa una tolleranza del ±5% sulla misura della capacità			
a) con serbatoi di capacità non superiore a 3000 lt.	36,30	33,00	30,00
b) con serbatoi di capacità maggiore di 3000 lt. (tol. ± 5%) per ogni mille litri in più	45,38	41,25	37,50
F) Impianti tecnologici di radio telecomunicazione (art. 26 bis del Regolamento)			
	Euro/anno		
a) altezza antenna inferiore/uguale ad un metro	€ 5.000,00		
b) altezza antenna da 1 metro e fino ad un massimo di 5 metri	€ 10.000,00		
c) altezza antenna oltre 5 metri	€ 15.000,00		

Per gli accessi carrabili multipli, di qualsiasi tipologia tra quelle sopra definite, il canone, determinato con i coefficienti sopra indicati, è aumentato di € 2,00 ad utente.

TIPOLOGIA OCCUPAZIONI	1° Categoria	2° Categoria	3° Categoria
	Euro	Euro	Euro
OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE			
Occupazione temporanea di suolo pubblico non rientrante nelle successive categorie	1,92	1,75	1,59
A) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo provinciale	0,73	0,66	0,60
B) Tende e simili	0,73	0,66	0,60
C) Fiere e festeggiamenti	2,89	2,62	2,39
D) Pubblici esercizi, venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,96	0,87	0,80
E) Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,73	0,66	0,60
F) Esercizio dell'attività edilizia (es. ponteggi)	0,96	0,87	0,80
G) Manifestazioni politiche, culturali e sportive (*3)	0,73	0,66	0,60

(*3) Manifestazioni politiche che occupino superfici superiori ai 20 metri quadri e manifestazioni sportive e culturali, laddove non comportino installazioni di paletti, gazebo, tribune od altro tipo di struttura, ovvero le occupazioni che, pur comportando tali installazioni, non presentino una durata superiore alle trentasei ore e/o una superficie occupata complessiva superiore a 40 metri quadri.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, può essere disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da PIERANGELO OLIVIERI.
Protocollo numero 2021/52895 del 28/10/2021